

CENTRO STUDIO VERGINIANO

DIRETTORE

PLACIDO MARIO TROPEANO

1. *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine*. Atti del secondo convegno internazionale (Loreto di Montevergine, 28 - 31 ottobre 1980). Montevergine 1984. L. 35.000
2. CLEMENTE NAPOLITANO, *I dipinti della chiesa di Santa Maria di Casamarciano*. L. 25.000
3. GIOVANNI BATTISTA CAPOZZI, *Cronica ovvero istoria della città di Ariano*, a cura di Ortensio Zecchino. Montevergine 1984. L. 25.000
4. TERESA COLAMARCO, *Le pergamene in curialesca dell'archivio di Montevergine*. Montevergine 1985. L. 30.000
5. *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine: I normanni chiamano gli svevi*. Atti del secondo convegno internazionale (Loreto di Montevergine, 12 - 15 ottobre 1987). Montevergine 1989. L. 50.000

CENTRO STUDIO VERGINIANO

5

ATTI DEL SECONDO CONVEGNO INTERNAZIONALE

12 - 15 OTTOBRE 1987

LA SOCIETA' MERIDIONALE NELLE PERGAMENE
DI MONTEVERGINE:
I NORMANNI CHIAMANO GLI SVEVI

EDIZIONI PADRI BENEDETTINI

MONTEVERGINE 1989

I PRIVILEGI NORMANNO - SVEVI A FAVORE DELLA « CONGREGAZIONE » VERGINIANA

Dal punto di vista del numero dei diplomi reali normanni in suo possesso, Montevergine non può certo competere con altri destinatari — Monreale, ad esempio, poteva produrre ben 14 diplomi di Guglielmo II —, e tuttavia due diplomi solenni per ciascun sovrano — rispettivamente per Ruggero II, Guglielmo II e Enrico VI — cinque dei quali ancora traditi in originale (o più esattamente un originale e quattro pseudo originali) — costituiscono pur sempre una trasmissione più che consistente e degna del massimo rispetto. Sembrerebbe dunque trattarsi di un destinatario particolarmente favorito — dà però da pensare il fatto che non ci sia giunta notizia alcuna di mandati a favore di Montevergine in età normanna. Un particolare, questo, che non è spiegabile come frutto di pura e semplice coincidenza, ma va invece letto come indizio di relazioni effettivamente scarse con la corte normanna.

1. *La materia giuridica dei diplomi normanni per Montevergine e il diploma di Enrico VI* (BB. 412).

D I

Nel 1137 Ruggero II avrebbe preso a favore di Montevergine le disposizioni seguenti:

- a) Conferma delle proprietà (chiese, obbedienze, *possessiones*).

- b) protezione reale: per la gente del monastero anche oltre i confini dei suoi possedimenti,
- c) esenzione da imposte in caso di compra nell'interesse del monastero (rinuncia al *plateaticum*),
- d) esenzione da imposte in caso di vendita *de rebus ecclesie* (rinuncia al *plateaticum* dal ricavato della vendita),
- e) esonero da *plazza* e altre *iustitie* della curia in caso di acquisto di stoffe per il vestiario dei monaci o della gente del monastero; compra e vendita esente da tasse,
- f) diritto di pascolo in tutto il regno e protezione per il bestiame (esenzione da *herbaticum*, *glandaticum* e *aquaticum*),
- g) esonero per la gente del monastero da *exactio* e *colta* (!) nonché difesa da *gravamen* e *molestia*,
- h) licenza di autooblazione al monastero per chierici e laici; divieto di ingerenza,
- i) divieto ai vescovi di alienazione dei beni del monastero e protezione da sopraffazioni *preter canonicam obedientiam*,
- k) licenza di donazione per prelati, principi e altri fatti salvi i diritti del re: *salvo regie maiestatis iure*,
- l) sanzioni: pena pecuniaria per *persona de regno* (100 libbre per il re, 50 libbre per il monastero); per stranieri anatema e ira divina.

Nel diploma n. I le disposizioni da b a g derivano alla lettera dal diploma n. V (Enrico VI), sia pure con qualche lieve spostamento nel testo. Il paragrafo a è ripreso solo in parte da D V e questo spiega anche il collegamento sintatticamente poco felice col paragrafo seguente. La disposizione h ricorre alla lettera anche nel diploma n. III (D W. II. + 34). In relazione alla disposizione k sono documentabili paralleli formulati più precisamente con clausole salvatorie nei diplomi interpolati di Enrico VI per Montecassino (BB 391, anch'esso con autooblazione) e Casamari (BB 377; su questo poi D Ks. 27).

D II

Nell'anno 1140 Ruggero II avrebbe stabilito in un diploma per Montevergine quanto segue:

- a) concessione della chiesa di S. Maria di Buffiniana,
- b) conferma delle proprietà (chiese, obbedienze, *possessiones*),
- c) licenza di autooblazione al monastero per chierici e laici, divieto di ingerenza,
- d) divieto ai vescovi di alienazione dei beni del monastero e dispensa da loro pretese,
- e) licenza di donazione per prelati, principi e altri alla chiesa di S. Maria di Buffiniana con clausola salvatoria relativa ai diritti reali,
- f) sanzioni: pena pecuniaria per i regnicoli (100 libbre per il re, 50 libbre per il monastero), anatema e ira divina per stranieri.

Le disposizioni a e b sono state ottenute interpolando il testo della disposizione a in D I; i paragrafi da c ad f corrispondono alla lettera ai paragrafi h - l di D I, laddove in e ed f sono stati operati adattamenti alla asserita concessione della chiesa. Dalla disposizione d è stata eliminata la clausola salvatoria dell'obbedienza canonica ai vescovi — secondo il sistema del diritto canonico può trattarsi soltanto del vescovo locale, nel nostro caso quello di Avellino; l'eliminazione della clausola è dunque un indizio di controversie col vescovo. Qui c'è ora da osservare che, stando ai privilegi dei vescovi di Avellino Giovanni e Roberto — rispettivamente del 1126 e 1133 —, il monastero doveva esser libero da qualunque influenza vescovile. Entrambi i privilegi, che sarebbero scritti dal notaio *Romanus*, al confronto con gli altri documenti della stessa mano, si rivelano abili imitazioni, non prive per altro di numerose stranezze stilistiche, ad esempio il tentativo di ricatto da parte di Guglielmo di Vercelli. D'altra parte il privilegio del 1133 deve essere stato esibito già nel 1185, poiché in quest'anno il vescovo Guglielmo di Avellino ne decide, non senza qualche esitazione, la conferma. Dal punto di vista dei caratteri estrinseci non ci sono gravi obiezioni da opporre a que-

st'ultimo documento. Chierici anziani della sua chiesa confermano al vescovo la veridicità del privilegio presentato, benché per lo studioso di diplomatica ciò sia ancora lontano dal provare definitivamente l'autenticità del privilegio di Roberto.

Al vescovo Guglielmo l'approvazione del provvedimento dei predecessori, che oltrepassa di molto le competenze di un vescovo diocesano, non deve avere comportato eccessive difficoltà, dal momento che, stando alle notizie di Celestino III, papa Alessandro III aveva concesso l'esenzione al monastero di Montevergine. Il privilegio di Alessandro, secondo le date dell'abate di Montevergine Roberto, è da collocare tra il 1161 e il 1172. Negli atti della curia romana per altro, l'esenzione di Montevergine compare soltanto come aggiunta con riferimento al privilegio di Alessandro IV del 1261. Poiché però anche in altri casi risulta che esenzioni più antiche vengano registrate soltanto in un momento successivo, ciò non può costituire da solo un'obiezione contro il privilegio di Celestino e l'esenzione in esso confermata. Sorprende invece che non ci si sia preoccupati di ottenere una conferma pontificia a questa insolita prerogativa del monastero già poco dopo il 1133, e si sia invece aspettato fino all'età di Alessandro III. Anche la clausola dell'obbedienza al vescovo in D I mal si accorda col contenuto dei due diplomi vescovili del 1126 e del 1133. Nel corso della stesura di D II ciò dev'essere risultato evidente e si è quindi eliminato il paragrafo corrispondente. Se pertanto l'origine dei due diplomi vescovili vada posta tra D I e D II, non è possibile stabilirlo sulla base di questo solo indizio. Poiché D I è da collocare con certezza dopo il 1195 (data del diploma di Enrico VI), anche la parte del privilegio di Celestino che conferma il diploma del vescovo Giovanni e che mal si accorda col formulario dei privilegi di esenzione, andrebbe eliminata come probabile interpolazione. Il fatto che manchi proprio l'originale di questo privilegio — quando lo stato della trasmissione è a Montevergine decisamente buono — non depone comunque a suo favore. Qui sarebbe necessaria un'accurata indagine sui privilegi papali per Montevergine che esula un'analisi dei diplomi reali normanni.

D III

Nell'anno 1170 Guglielmo II avrebbe concesso a Montevergine le seguenti agevolazioni:

- a) conferma di tutte le donazioni precedenti da parte di principi, duchi, conti, baroni, cavalieri e individui di entrambi i sessi,
- b) diritto di pascolo per il bestiame del monastero e delle sue chiese *per totam terram nostram et fidelium nostrorum* (esenzione da *herbaticum*, *glandaticum* e *aquaticum*),
- c) diritto di taglio di alberi nello stesso territorio salvo *gravi dampno nostre reipublice*,
- d) esenzione dal pedaggio per le bestie da soma ed esonero dalle imposte in caso di compra e di vendita a vantaggio del monastero,
- e) soppressione della *mala consuetudo*,
- f) esenzione da *exactio* e *collecta* per la gente del monastero,
- g) giurisdizione su *possessiones* e individui del monastero nei processi civili; immunità da tribunali non competenti,
- h) conferimento della protezione reale,
- i) divieto di ingerenza in relazione a chierici e laici che siano sotto la sovranità del re,
- k) assicurazione del possesso indisturbato di future donazioni: *donatione pontificum*, *liberalitate principum* ecc.,
- l) sanzioni: 30 libbre d'oro, divise in ragione di 1:1 tra *palatium* e monastero.

La disposizione i è stata tratta da D I senza l'autooblazione, la g da BB. + 413. Il resto rientra nel formulario dei cosiddetti falsi di Calopetrus.

D IV

Nell'anno 1189 Guglielmo II avrebbe nuovamente emesso

un diploma a favore di Montevergine con le seguenti disposizioni:

- a) conferma del suo privilegio su *libertatibus, possessionibus, emptioibus, venditionibus, plateaticis, exactionibus, herbatico, glandatico, aquatico, lignis accipiendis, de regendi curia possessionum et suorum hominum in civilibus questionibus, iustis acquisitionibus et aliis ... sicut in eodem privilegio plenius continetur,*
- b) conferimento della protezione reale (*sub regia protectione et defensione*),
- c) conferma di tutte le donazioni comprovabili con rinuncia al *servitium*,
- d) conferma ed esenzione per tutte le donazioni future,
- e) sanzioni: 40 libbre d'oro, divise in ragione di 1:1.

La disposizione e è presa da D III con aumento della pena pecuniaria.

D V

Il diploma originale dell'imperatore Enrico VI per Montevergine dell'anno 1195 contiene le seguenti disposizioni:

- a) protezione reale per il monastero con obbedienze, pertinenze e individui, anche oltre i confini del monastero in *regnum e imperium*,
- b) conferma delle proprietà del monastero,
- c) esenzione da imposte in caso di compra nell'interesse del monastero (rinuncia al *plateaticum*),
- d) esenzione da imposte in caso di vendita *de rebus ecclesie* (rinuncia al *plateaticum* dal ricavato della vendita),
- e) esonero da *plazza e iustitia* della curia in caso di acquisto di stoffe per il vestiario dei monaci o della gente del monastero; compra e vendita esente da imposte,
- f) diritto di pascolo nel *regnum e imperium* (esenzione da

herbaticum, glandaticum e aquaticum); protezione per il bestiame,

- g) esonero per la gente del monastero da *exactio* e *colta* (!) difesa da *gravamen* e *molestia*,
- h) sanzioni: 100 libbre d'oro, divise in ragione di 1:1 tra camera e monastero.

Sia nell'aspetto esterno sia nel contenuto D V concorda ampiamente coi privilegi di protezione dell'imperatore, quali ci sono traditi per Montecassino, Casamari, S. Giovanni in Fiore, l'Ospedale di Barletta, S. Maria di Valle Giosafat, S. Maria Latina, l'arcivescovato di Palermo, Monreale, Taranto, Cefalù, S. Stefano del Bosco, Montevulture, Gravina, Carpineto, S. Lorenzo di Aversa, Trani, Catania, S. Stefano di Monopoli, Casanova. Per Carpineto e S. Giovanni in Fiore viene utilizzata la forma normanna del mandato di protezione che è attestato anche sotto Costanza (DD Ks. 22, 25, 26).

Una conferma generale dei possedimenti la troviamo per Barletta, Giosafat, S. Maria Latina, Palermo, Monreale, Cefalù, Montevulture, Corazzo, Monopoli, Casanova e S. Giovanni in Fiore.

Un'esenzione generale dalle imposte venne concessa a Casamari, S. Giovanni in Fiore e Montecassino, mentre un'esenzione specifica da imposte ottennero Barletta, Giosafat e S. Maria Latina per il commercio d'oltremare.

Il divieto d'ingerenza ricorre nei diplomi per Casamari, S. Giovanni in Fiore, Barletta, Giosafat, Taranto, Cefalù, S. Stefano del Bosco, Montevulture e Carpineto.

Di regola alla protezione reale è connessa anche una conferma dei privilegi espressa secondo un formulario, senza precisazione del singolo possesso: così per Barletta, S. Maria Latina, Palermo, Monreale, Cefalù, S. Stefano del Bosco, Montevulture, Corazzo, S. Lorenzo di Aversa, Trani e Monopoli.

Inconsueta è invece la concessione di un diritto di pascolo territorialmente illimitato, con esenzione dalle imposte. L'unico parallelo è costituito dal privilegio di protezione per S. Angelo di Montevulture (BB. 414) emesso nello stesso giorno. Nei di-

plomi per Casamari, S. Giovanni in Fiore, S. Maria Latina, S. Stefano del Bosco e Corazzo il diritto di pascolo è limitato. Ciò vale anche per le concessioni di Costanza (D Ks. 29; in D Ks. + 49 per Corazzo il falsario ha tentato di allargare il diritto di pascolo interpolando nel testo un *ubicumque*). La limitazione era stata in ogni caso la regola sotto Guglielmo II. Questo re ordinò per altro in una legge (KvM III. 55) che la transumanza delle greggi fosse esente da imposte e stabilì ulteriori norme per il diritto di pascolo (KvM III. 54). La legge dovrebbe risalire all'ultimo decennio del suo regno — sono attestati soggiorni di Guglielmo II in Puglia per il 1182 e per il 1185 —, nel novembre del 1186 il transito di greggi venne ancora regolato per Monreale in un singolo diploma. Che poi la legge si sia generalmente imposta, lo dimostra il tentativo di S. Giovanni in Fiore di impedire la transumanza di greggi attraverso il suo territorio. Nello stesso documento Enrico VI concede a Fiore diritti di pascolo in Calabria. Sotto Federico II le leggi in questione rimasero in vigore; egli le fece inserire nel « Liber Augustalis » e promulgò una serie di norme integrative (KvM III, 56 - 58) per la regolamentazione del risarcimento danni. Anche Federico II concesse diritti di pascolo per la maggior parte solo in misura limitata, sia territorialmente sia in relazione al numero dei capi. Questa stranezza di un diritto di pascolo illimitato non è però sufficiente da sola a mettere in discussione l'autenticità di D V (BB. 412). Nel 1226 Federico II rilasciò un mandato a favore di Montevergine, al fine di eliminare molestie nel diritto di pascolo (BF. 14 701). In esso si fa espresso riferimento al privilegio di Enrico VI. Nel 1236 il mandato, integrato del *plateaticum*, venne praticamente ripetuto alla lettera (BF. 1686 = 14 728).

Che privilegi dei predecessori normanni e giurisdizione, in contrasto con l'uso cancelleresco corrente, non vengano menzionati, dimostra in ogni caso che i diplomi DD I - IV al momento della concessione del privilegio da parte di Enrico VI non erano ancora disponibili e che anche altrimenti Montevergine non disponeva di diplomi reali normanni o non li volle presentare poiché di contenuto troppo modesto.

2. Caratteri estrinseci ed intrinseci

I diplomi di Ruggero II e di Guglielmo II sono tutti falsificazioni che hanno avuto origine in luoghi e tempi diversi. Dei diplomi di Ruggero ha trattato da ultimo il Brühl, sicché non è necessario riprendere qui dettagliatamente la questione in ogni particolare.

Il diploma del 1137 venne realizzato utilizzando un diploma autentico di Ruggero per la parte finale, a partire da *Si qua igitur*, ed il diploma di Enrico VI del 1195 (D V = BB 412), che servì da modello per vaste parti del contenuto giuridico. Sulla concordanza tra D I e D V ha richiamato per prima l'attenzione Miss Clementi, che però la considerò erroneamente un argomento a favore dell'autenticità di D I. Il diploma autentico di Ruggero presentava somiglianze col privilegio di fondazione della Cappella Palatina, si distingueva per altro da quest'ultimo nella sottoscrizione di Giorgio di Antiochia, nella menzione di Thomas Brown come datario e presumibilmente anche nella sottoscrizione di Guglielmo come principe di Taranto. Se la pena pecuniaria fosse presente già nel modello, rimane un problema insoluto. *Invocatio* ed *Intitulatio* hanno paralleli nei diplomi dei principi longobardi e dei duchi di Puglia, mentre la posizione e l'intonazione biblica dell'arenga trovano precedenti più nei fondi dell'archivio di Montevergine che nei diplomi reali normanni.

La menzione di una clausola salvatoria dei diritti reali depone a favore del fatto che qui si dovesse autorizzare la cessione di un feudo: *beneficium* quindi come *feudum*, con lo stesso valore, come anche nell'Assisa Vaticana 18, 1. Con l'Ass. Vat. 4 Ruggero II aveva stabilito un divieto di donazione e alienazione per i detentori di *regalia*, divieto che valeva anche per il possesso feudale, come si ricava dalle Costituzioni di Melfi (III, 5. 1) che fa esplicito riferimento a disposizioni di Ruggero II. Autorizzazioni alla cessione di un feudo ci sono tradite, in età normanna, solamente in forma di singoli documenti. Come esempi possiamo citare il modello autentico di D W. I. + 10 per Prizzi, D W. II. 26 per il vicecancelliere Matteo, Enz. 79 per il castellano Ansaldo e D W. II. + 82 per il conte di Andria a favore di

Monteverde. In D Ks. 27 per Casamari, che segue in ciò una Vorurkunde di Enrico VI (BB 377), l'autorizzazione è espressamente limitata a *possessiones que non sunt de feodo*.

Una ripartizione della pena pecuniaria in ragione di 2:1 in una formula comminatoria l'ho incontrata soltanto nel falso a nome di Roberto il Guiscardo per Cava, che vorrebbe datarsi 1080 agosto (M. 33); in esso, per altro, è il monastero ad ottenere la parte maggiore. Nelle costituzioni di Federico II (KvM III, 42) si stabilisce per la parte lesa una quota pari ad un terzo della pena, mentre il fisco incassa due terzi. Da dove derivi tale disposizione non è possibile precisare, dal momento che il diritto longobardo e la prassi normanna dividono a metà la *compositio* fra il signore e la parte lesa.

Che D II, il diploma di Ruggero del 1140, sia stato fabbricato sul modello di D I, si ricava sia dal testo sia da osservazioni paleografiche.

D III, il diploma di Guglielmo II del 1170, è realizzato su un modello dell'età di Ruggero II, e ciò vale sia per i caratteri estrinseci sia per vaste parti del testo. Solamente la rota non segue il privilegio di Ruggero II per S. Sofia di Benevento (Ca 101), ed è invece una curiosa mescolanza tra il testo della rota di tipo più antico e la forma più tarda dell'anello (cerchio). In contrasto con l'*Intitulatio*, nella rota si utilizza il titolo tripartito di Guglielmo conforme all'uso della cancelleria.

Il tipo chiaramente falso della rota e il dettato collegano D W. II. + 4 per Cinquemiglia, D + 32 per S. Modesto di Benevento, D + 33 per S. Sofia di Benevento e D + 34 per Montevergine in un unico gruppo di diplomi, che indica in *Calopetrus* il nome del notaio. D + 33 e D + 34 sono traditi ancora nell'originale del falso; da ciò è possibile riconoscere che entrambi gli spuri sono stati scritti dalla stessa mano. Se ne deve quindi presupporre l'origine in una officina di falsari — a Benevento —, in cui si prestava attenzione anche ai desideri particolari del committente relativamente al contenuto. Così D + 4 e D + 33 presentano lunghe liste di possessi, mentre D + 32 si contenta di aggiungere il diritto di taglio di legna senza imposte e l'esenzione

da *fidantiae*. D + 34 per Montevergine, che diversamente dagli altri diplomi del gruppo « Calopetrus » sarebbe stato sigillato con cera (prima di Costanza ciò è insolito nei privilegi — unica eccezione: il trattato di Guglielmo I con Genova del 1157 « D W. I, 18 »), integra la formula generale di conferma con l'esenzione dal *servitium* ed aggiunge alla lista dei benefattori i *milites*, cosa che ne sottolinea l'importanza per la espansione del territorio di Montevergine. Esclusività di D + 34 sono l'esenzione da *exactio* e *collecta*, la concessione della giurisdizione civile e dell'immunità (che concorda alla lettera con BB + 413, il diploma di Enrico VI per Montevergine di cui non ci è tradito l'originale), nonché la formula di protezione. Il passo *Auctoritate regia* è un prestito da D I. Le integrazioni al testo mostrano la tendenza ad estendere i diritti concessi nel demanio reale anche alle terre dei *fideles*.

D W. II. + 155 (D IV), il diploma di Guglielmo del 1189, rivela a prima vista di non provenire dalla stessa officina di D + 34. E tuttavia, secondo l'elenco delle disposizioni che sarebbero state contenute nel diploma di Guglielmo II in esso confermato, D IV presuppone proprio D + 34, dal testo del quale, per altro, esso riprende soltanto parti minime; in esse rientra la formula comminatoria, che eleva a 40 libbre la pena pecuniaria. Il falsario disponeva di un diploma autentico di Guglielmo II, di mano del notaio Alessandro. Ciò risulta dal dettato, in parte dalla forma esterna e dal nome del notaio in D + 155: *Alexii*, poiché, dal 1180 in poi, Alessandro negli originali da lui scritti era solito abbreviare il proprio nome in Alex(andri). Venne inoltre utilizzato BB + 413, nonché il diploma di Federico II del 1209 (BF. 616). Relativamente alla scrittura io riscontro somiglianze nella forma del tratto superiore con i documenti di Montevergine 736 e 738, scritti entrambi a Sarno da un notaio Alessandro, nonché coi sigma dei giudici Robbertus e Roffridus nel diploma del vescovo Jaquintus di Frigento del 1170 (n. 518). L'assenza della rota e la disposizione dei fori per il sigillo sono conformi all'uso della cancelleria negli ultimi anni di Guglielmo II. Una conferma sommaria di diplomi precedentemente emessi — e per giunta senza motivazione alcuna — non figura nei diplomi autentici dei due Guglielmo.

3. La protezione reale nei diplomi normanni

La protezione dei sudditi, soprattutto però delle chiese, rientra nei doveri consueti di un sovrano medievale. Nelle dichiarazioni retoriche delle arenghe anche questo tema viene trattato in continuazione. Tuttavia in ambito normanno il concetto di *protectio* o di *defensio* inizialmente non compare affatto, mentre termini centrali sono *sollicitudo* e *cura*. In Ruggero II soltanto nel falso per S. Salvatore di Montemaiella (D Ro. II. +47 = Ca +147) leggiamo *regia protectione munire*, che però dovrebbe essere un prestito dal falso n. 49 di Guglielmo II o, più esattamente, dal modello autentico di quest'ultimo. Soltanto sotto Guglielmo I il concetto di protezione comincia a riflettersi nelle arenghe. Per esso trovano utilizzazione espressioni e termini diversi: *tueri* (D W. I. 14), *conservare* (DD 5, 16), *custodire* (DD 1, 5), *protegere* (D II), soprattutto però *defendere ecclesias* (DD 2, 8, 11, 16). Anche sotto Guglielmo II possiamo leggere *protegere* (DD W. II. 11, 92, 105), *defendere rationes* (DD 11, 76, 98, +139), ma incontriamo anche *tutela* (D 150) e *protectio* variamente declinati (DD 8, +49, 90, 103, 122, 150 ecc.). Anche Tancredi ritiene suo compito precipuo *protectione fovere*, naturalmente le chiese. In Costanza incontriamo *presidium* (D Ks. 34) e nel primo diploma di protezione di Enrico VI per un destinatario dell'Italia meridionale (Casamari 1194) l'imperatore parla di *defensionis patrocinium*. Nella breve arenga di BB 412 per Montevergine ritorna la *sollicitudo* nei confronti delle chiese e del clero.

Benché non tutti i diplomi di protezione elaborino anche retoricamente la propria materia — nel mandato l'arenga può mancare —, si può tuttavia affermare che i notai del re seppero confrontarsi, non senza successo dal punto di vista stilistico, con tale compito. In tal senso il contributo dei diplomi I - IV per Montevergine è assai poco rilevante: la omelia in D I (che è identico a D II) nulla offre per il patrimonio concettuale della cancelleria reale. D III elabora un'arenga dei duchi di Puglia e soltanto D IV (D W. II. +155) presenta un'arenga autentica del notaio Alessandro, che ritorna però, nei suoi elementi costitutivi,

anche in altri diplomi di questo notaio.

Che sotto Ruggero II la protezione reale non trovi ancora espressamente riscontro nei diplomi, non dipende da una carenza della istituzione, ma piuttosto dal fatto che nelle Assise di Ariano del 1140, con l'Assisa Vaticana 2, il re aveva stabilito una regolamentazione generale che in un primo tempo forse non fu necessario ribadire di volta in volta. Il testo del *De privilegio sanctarum ecclesiarum* potrebbe benissimo stare anche in un mandato. [Redazioni di leggi generali per un singolo destinatario ci sono note solo per l'età di Guglielmo II e di Federico II]. La *custodia* del sovrano su *res* e *possessiones* della chiesa assiste Dio e i Santi *gladio materiali*; le infrazioni vengono considerate delitto di lesa maestà. Valore integrativo ha l'Assisa Vaticana 7 (Cas. 4, 3) con cui si pone nuovamente sotto la protezione del sovrano il contenuto dei diplomi della chiesa. In questa assisa viene inflitto dal re o dal suo tribunale un risarcimento danni e una pena discrezionale *pro qualitate commissi*. Nei diplomi di protezione le disposizioni penali sono formulate solo parzialmente in modo concreto, in parte, con la minaccia di cadere in disgrazia agli occhi del re, esse rimangono indeterminate almeno nell'attuazione pratica.

Federico II non accolse queste disposizioni nel Liber Augustalis, come non accolse quella relativa al diritto d'asilo (Ass. Vat. 6), benché naturalmente anch'egli avesse a cuore la protezione delle chiese. Nella legge del 1220, promulgata in occasione dell'incoronazione, e nelle Assise di Capua si stabiliscono principalmente norme sull'esenzione di chierici da imposte, che da parte dei richiedenti e dell'imperatore si facevano risalire all'età di Guglielmo II. Per singole chiese si rilasciarono mandati speciali *de rebus ecclesiarum*, che nella formula *omnes libertates et immunitates* pretendevano di ripristinare stato patrimoniale e diritti come ai tempi di Guglielmo II. L'esenzione di preti da prestazioni e imposte a carattere personale si può ricostruire a ritroso fino alle Assise di Ariano (Ass. Vat. 8, 2 = Ass. Cas. 6; chierici che non siano preti vengono espressamente esclusi da questa regolamentazione).

Convalide documentarie della protezione reale ne troviamo di regola in caso di conflitti con la burocrazia locale. L'esempio

più antico è il mandato di protezione bilingue (latino - greco) di Guglielmo I per S. Stefano del Bosco (D W. I. 3). Forma di mandato ha anche il documento per Elce (D W. I. 19), nel quale si conferma contemporaneamente un diploma di Ruggero II, che contiene inoltre l'esenzione dall'*herbaticum* e da altre imposte. In altri casi il conferimento della protezione viene incluso in un diploma di diverso contenuto (DD W. I. +1, 14, 23).

Sotto Guglielmo II possiamo registrare 18 documenti di tal genere, che corrispondono al 12% circa del materiale documentario tradito. Tra questi troviamo mandati con carattere di privilegio per Montemaiella (D W. II. +49), Carpineto (D. 76), S. Maria di Melanico (D +81), i possessi pugliesi della Chiesa del S. Sepolcro (D 98), i Giovanniti (DD 106, 110), Lamavolari (D +122) e S. Filippo di Fragalà. Accanto ad essi documenti in forma di diploma: oltre al gruppo di « Calopetrus » di cui fa parte anche il diploma per Montevergine, sono da ricordare S. Giovanni in Lamis (D +87), S. Elena di Pantasia (D +107), S. Maria in Elce (D 130), S. Leo di Montegibello (D 140), S. Maria di Ligno (D 150) e S. Maria di Ferrara (D +156). In alcuni casi i diplomi hanno subito interpolazioni, ma la protezione reale va annoverata tra le parti non sospette!

E' quindi senz'altro pensabile che il documento autentico di Guglielmo II utilizzato in D +155 contenesse una disposizione relativa alla protezione reale. Dal momento però che io ritengo autentica anche la data di D IV (1189), resta da spiegare il motivo per cui nel 1178 l'abate Giovanni di Montevergine faccia menzione della protezione reale: *clarefacio quoniam id nostrum monasterium plures abet homines per plurima loca fideles ipsius nostri cenobii sub protectione et defensione gloriosissimi regis Willelmi* (CDV n. 621). I fedeli del monastero sarebbero dunque già nel 1178 sotto la protezione del re, 11 anni prima del conferimento, per così dire, ufficiale di essa al monastero. Bisogna tener presente che oltre a rientrare nelle disposizioni generali delle Assise di Ariano, la *defensio* è anche parte costitutiva della legislazione del « Landfrieden » (tregua), sicché essa non richiede necessariamente una emissione di documenti che la convalidino caso per caso, ma viene automaticamente esercitata dal sovrano, tra-

mite i suoi funzionari, su tutto il regno, come apprendiamo da D W. I. 6 a favore di Montecassino. In tal senso anche i fedeli del monastero, come tutti i sudditi, godono della protezione reale. Ai funzionari del re preposti a tale compito era espressamente vietato avanzare pretese finanziarie: *nullum lucrum pro defensione ... consequi debeat*. E' probabile che proprio il tentativo di esigere compensi (*exactio*) sia stato in seguito motivo frequente per l'impetrazione di documenti: in ogni caso un ordine adeguato ai funzionari in questione si incontra, nell'una o nell'altra formulazione, in tutti i documenti pertinenti. Non ci fermiamo invece sul problema dell'autenticità dei documenti relativi a Summonte perché esso non fornisce comunque elementi per la datazione del *deperditum*.

4. Le disposizioni materiali degli spuria sotto il profilo giuridico

Nell'anno 1195 Montevergine ottenne da Enrico VI protezione reale con conferma generale dei possessi, esenzione da diverse imposte relative a compra e vendita, diritto di pascolo con esenzione da *herbaticum*, *glandaticum*, *aquaticum*, nonché esenzione per la gente del monastero da *exactio* e *colta*.

In D I quanto precede viene ripreso alla lettera e retrodatato all'età di Ruggero II. A ciò si aggiungono la licenza di autoablazione, il divieto di alienazione per i beni del monastero e la licenza di donazione salvi restando i diritti del re.

D II servì da sostegno alle rivendicazioni relative a S. Maria di Buffiniana e ripete soltanto quelle parti di D I che non derivano dal privilegio di Enrico VI (BB 412).

D III contiene un'ampia conferma generale delle donazioni, diritto di pascolo e taglio del bosco, esenzione da *passagia* e imposte di mercato in caso di compra e vendita, eliminazione della *mala consuetudo*, esenzione da *exactio* e *collecta* per la gente del monastero, giurisdizione civile e immunità nei confronti di tribunali non competenti (alla lettera da BB. +413), protezione reale e divieto di ingerenza, assicurazione del possesso indisturbato per future donazioni.

D IV (D W. II. +155) serve da convalida al precedente con enumerazione delle singole disposizioni, menziona il conferimento della protezione reale, la conferma di tutte le donazioni precedenti comprovabili con rinunzia al *servitium*, nonché la conferma e l'esenzione per donazioni future. In rapporto a D III esso non contiene alcuna disposizione integrativa. Ciò lascerebbe quasi pensare che D IV sia stato fabbricato per non dover più produrre direttamente D III. Che fossero stati espressi dubbi sull'autenticità di quest'ultimo?

Il conferimento della protezione reale, la conferma generale dei possedimenti nonché il divieto di ingerenza rientrano nel formulario più diffuso. L'esenzione dall'*herbaticum* è formulata su un modello dell'età di Ruggero II; D +34 (D III), in analogia a BB 412, menziona anche *glandaticum* ed *aquaticum*, e si tratta qui dell'adattamento a un diritto effettivo, ma ottenuto soltanto in seguito sotto Enrico VI. Al problema della validità illimitata di tale diritto si è già accennato più sopra. Negli spuria il diritto di pascolo rientra in genere nel nucleo autentico del diploma. Una concessione da parte di Guglielmo II sarebbe dunque senz'altro possibile, ma sorprende il silenzio in proposito del diploma imperiale.

Diritti relativi al taglio del bosco sono attestati meno frequentemente. Sotto Guglielmo I Elce ottenne protezione per il bosco del monastero (D W. I. 19). Sotto Guglielmo II troviamo concessioni per Troina (D W. II. +23), la città di Benevento (D +48), i Giovanniti (DD 106, 110), S. Leone di Montegibello (D 140), Monreale (D 141) e Ferrara (D +156), nonché D +32 per S. Modesto di Benevento e D +34 per Montevergine, entrambi del gruppo « Calopetrus », ma qui indipendenti l'uno dall'altro. La possibilità di una concessione effettiva esiste dunque anche in questo caso, non però nella misura indicata dagli spuria. Essa è contraddetta dalle concessioni di pascolo, acqua e legno da parte del conte Ruggero d'Aquila nel 1174 (CDV VII, n. 569), Guglielmo di Atripalda nel 1186 (n. 780) e Ruggero di Laviano nel 1192 (n. 871). In quest'ultimo caso il legname da costruzione doveva venir abbattuto *tamen sine manifesto dampno*.

L'esenzione dal *plateaticum* si incontra per i Giovanniti (DD

106, 110), Elce (D 130), S. Nicola e Cataldo di Lecce (D 138) e Ferrara (D +156); l'esenzione da imposte di compra e vendita per Troina (D +23) e Ferrara, come pure in D +139 per Valva. Esenzione doganale ottennero S. Maria Latina (D 14) e Monreale (D 141); esenzione dal *passagium* Elce (D W. I. 19; D W. II. 130) e Ferrara (D +156). Esenzione dal servizio per gli *homines* in D 12 (Carbone); esenzione dalle imposte per la gente del monastero S. Maria Latina (D 15). Un nucleo autentico per l'età di Guglielmo II sarebbe dunque possibile anche per questi punti, non è però — a mio parere — molto probabile.

Più problematiche sono invece le concessioni di giurisdizione e di immunità, che compaiono con identico testo in D III e BB +413, l'interpolata donazione di Mercogliano ad opera di Enrico VI. Comunque, in materia di giurisdizione, le rivendicazioni si limitano alla giurisdizione civile. Sotto Guglielmo II abbiamo sì una politica mirata alla fondazione di circoscrizioni ecclesiastiche godenti di immunità, ma essa è rivolta a Monreale e a S. Salvatore di Messina. D'altra parte anche alla fondazione del conte Tancredi di Lecce, S. Nicola e Cataldo, fu concesso, nel 1185, il diritto di *curiam habendi*. Nel falso per Ferrara abbiamo soltanto l'immunità dal tribunale del giustiziaro, senza regolamentazione della giurisdizione futura (D W. II. +156).

Nel 1174 il conte Ruggero d'Aquila concede a Montevergine la giurisdizione sulla gente del monastero; gli uomini del conte dovevano venir giudicati da lui stesso qualora si rendano colpevoli di soprusi nei confronti del monastero. Una tale concessione non sarebbe stata necessaria se la giurisdizione civile fosse già stata conferita nel 1170. La costituzione di Guglielmo II sul foro competente per i chierici lascia tuttavia riconoscere l'esistenza di una giurisdizione del signore, a cui in seguito si sovrappose la giurisdizione del re. Anche CDV n. 690 del 1181 non è idoneo a provare l'avvenuto conferimento della giurisdizione civile da parte del re, essendo l'accusato un prete a cui il possesso era stato conferito dal monastero stesso, sicché il caso rientrava nella regolamentazione di competenze della costituzione (KvM I. 45; I, 68). Nel 1192 una disputa patrimoniale del monastero venne giudicata nella *curia* di Guglielmo Franco di Monteforte (n. 874).

Il documento del 1195 (n. 976) in cui leggiamo: *Leonardus baiulus qui curiam sacri cenobii ... in eodem castello manutenebat*, è paleograficamente sospetto: esso non concorda con gli altri documenti di mano del notaio Giovanni. Il doc. n. 994 del 1195, con l'inserito del mandato del duca Corrado di Spoleto all'abate di Montevergine, non prova a sua volta nulla relativamente a un conferimento della giurisdizione da parte di Guglielmo II (e nulla anche riguardo a un'analoga concessione da parte di Enrico VI), ma mostra soltanto che il tedesco segue e condivide le idee correnti nell'impiego sulla funzione di dignitari ecclesiastici nell'amministrazione di esso. Il mandato comunque non presuppone in alcun modo una *curia* dell'abate.

In contrasto con le opinioni da me espresse in precedenza, oggi dubito molto che sia mai esistito un conferimento della giurisdizione civile a Montevergine da parte di Guglielmo II. Anche in BB +413 questa disposizione, che concorda alla lettera con D +34, è interpolata, e ciò benché il diploma sia stato fabbricato su un modello autentico, indipendente da BB 412. La concessione di Mercogliano può comunque aver avuto luogo sotto Enrico VI, per quanto la lista sveva inerente all'obbligo di riparazioni dei castelli (da datare tra il 1241 ed il 1246) distingue nettamente tra Mercogliano e il possesso di Montevergine. Dà da pensare anche il fatto che in nessuno dei 18 diplomi di Federico II, neppure in quelli falsificati, la giurisdizione venga mai nominata.

Il problema che i falsari dovettero affrontare e risolvere erano i pericoli che al patrimonio fondiario del monastero derivavano dalla legislazione di Federico II.

L'imperatore inasprì infatti le prescrizioni, in vigore già dai tempi di Ruggero II, contro la riduzione di feudi e regalie. Sulla base delle Assise di Capua (Ass. Cap. 12) poteva ora venir richiesta la restituzione dei feudi concessi alla Chiesa. Che anche Montevergine abbia dovuto confrontarsi con le pretese di feudatari della regione, che avevano in precedenza fatte concessioni al monastero, risulta dal mandato di Federico II del dicembre 1222 (BF. 1421). A tali pressioni si sperò probabilmente di sottrarsi col dotare donazioni ed altre concessioni di una approvazione preventiva da parte del nonno dell'imperatore. Una costituzione del-

l'anno 1231, infatti, autorizzava concessioni simili se accompagnate da *licentia* del sovrano (KvM III, 51). Poiché anche il conflitto relativo a S. Maria de Buffiniana è da collocare in quegli anni, è assai probabile che D I e D II abbiano avuto origine allora, laddove D I contempla pur sempre una clausola salvatoria dei diritti reali. La costituzione di Melfi (III 5,2) allargò il divieto di fare donazioni alla Chiesa ad altri beni immobili e a disposizioni testamentarie, presenti a Montevergine in grande quantità. Con una novella del 1246 (KvM III, 29) si vietò poi l'acquisizione di possessi fondiari da parte di ordini religiosi in genere, ai quali venne concessa soltanto la facoltà di scambio. Ciò che era stato acquisito doveva venir nuovamente alienato. Qui probabilmente ci si aiutò con D III (D W. II. +34) dove si inserì anche la rinuncia del sovrano alle prestazioni dovuteagli. Tutto ciò venne poi ulteriormente convalidato in forma generale da D IV, sicché donazioni passate e future — con rinuncia al *servitium* — godettero infine della benedizione dei sovrani normanni, lungamente dopo la loro morte, ma in ultima analisi non senza successo, come mostrò la successiva fioritura dell'abbazia.

A Montevergine per altro non si era in condizione di fabbricare con mezzi propri queste falsificazioni. Per D III (D W. II. +34 del 1170) è per me certo che se ne sia affidata la commissione ad una bottega di Benevento, e ciò potrebbe valere anche per D I, poiché la conoscenza di un modello autentico è indiscutibile, ed esso era più facilmente reperibile a Benevento che a Montevergine. D II fu probabilmente fabbricato a Montevergine stessa sul modello di D I, come sembrano dimostrare gli equivoci e gli errori in esso contenuti. Anche D IV ebbe probabilmente origine a Montevergine. Non è dunque impossibile supporre che sia esistito qui un diploma autentico di Guglielmo II, di mano del notaio Alessandro, sulla cui materia possiamo soltanto avanzare delle ipotesi. Anche BB +413 sarà stato manipolato a Montevergine contemporaneamente al diploma di Guglielmo. Ad operazione conclusa i diplomi autentici vennero poi eliminati dalla circolazione: di essi, nella tradizione, non sono rimaste altre tracce.

Horst Enzensberger